

La “cura” come pratica morale

di Loredana Nazzicone

Recensione a:



**T. CASADEI (a cura di),
Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo,
Giappichelli, Torino, 2015.**

Ricordo come, ogni volta che la prendevo in braccio, la mia nipotina infante si rasserenava. Pensavo dipendesse dalla mia somiglianza con la mamma, ma un’amica, neuropsichiatra infantile, mi smentì: semplicemente, dipendeva dal modo di abbracciarla. La bambina sentiva che qualcuno *si faceva carico* di lei, con conseguente insorgere dei sentimenti di fiducia e di sicurezza (è inutile negarlo: per il resto della giornata, camminai a circa cinque centimetri da terra, fiera di poter trasmettere a un neonato tutto ciò con un abbraccio...).

Dodici Autrici, di cui molte filosofe del diritto, compiono una ricognizione sullo stato attuale della teorica del *giusfemminismo*, che potrebbe definirsi come la filosofia del “diritto di genere”, la quale riflette sui comportamenti sociali irriflessi e sulla capacità delle norme giuridiche di conformare *con forza legittima* (così Pozzolo, p. 19) la vita collettiva, perseguendo il fine generale della migliore utilizzazione – non ultimo, a fini economici – di tutte le risorse umane.

Un primo profilo riguarda la necessità di una speciale attenzione alle differenze.

Siamo invitati a riflettere, ad esempio, sulla fattispecie dell'attenuante della provocazione, reazione definita come "*violenta e rabbiosa*", idonea a giustificare l'aggressione: essa, però, mal si attaglia alla modalità reattiva femminile, che è diversa, arriva spesso dopo mesi o anni di prevaricazioni e finisce quindi per essere ricostruita in termini di disvalore, come l'aggravante della premeditazione di un atto finale violento (Pozzolo).

Altri scritti (Botti, Borsellino) riflettono, in generale, sul contributo che la teorica in questione può dare al dibattito bioetico, con tutti i dilemmi che lo attanagliano; ed, ancor prima, alla conoscenza medica e farmacologica, dal momento che costituisce dato ormai certo il diverso effetto dei farmaci sugli individui, anche rispetto al genere.

Si può osservare come la magistratura, nel nostro paese, in ragione della serietà del concorso pubblico di ingresso, non conosca discriminazioni di genere (o di corrente) nella scelta iniziale, quando conta solo il merito; in seguito, gli scarsi numeri della dirigenza femminile costituiscono, tuttavia, un dato oggettivo.

Altri settori paiono patire ancor più, come i ministeri, le università, la sanità, i consigli di amministrazione delle società, i vertici della diplomazia (v., al riguardo, quanto scrive Susanna Pozzolo, ricordando lo studio storico-prospettico circa il tempo secolare ipotizzato per raggiungere la parità, alla stregua della progressione sinora verificatasi). Lo stesso Consiglio di Stato, in un suo parere in tema di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, ha rilevato che "*l'analisi storica della civiltà occidentale, specie quella italiana, dimostra una palese sproporzione tra i due generi della presenza nei centri di potere (di qualsiasi tipo, politico, economico, militare, sociale, artistico, culturale)*"¹.

Fin qui i dati oggettivi; si tratta, poi, di individuare le cause e proporre qualche rimedio, che i saggi del volume tratteggiano.

¹ Parere del 4 giugno 2014, n. 594, reso alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, in *Foro it.*, 2014, *Anticipazioni e novità*.

Tra le prime, ricorre l'idea che molto pesi l'autoesclusione, a sua volta derivante dalla situazione di complessivo carico extralavorativo, piuttosto che la discriminazione, formale o sostanziale, in sé.

Si tratta, infatti, di valorizzare e di condividere l'attitudine e i valori espressi dall'"*etica della cura*".

Aleggia, per tutto il libro, il richiamo ad essa: che – è la tesi di fondo – occorre trasli dal privato al sociale. Il *care* non va relegato allo spazio privato: ove fatalmente un solo genere finisce per essere considerato l'addetto "naturale" alle relative funzioni².

Il tema della cura, come ci viene fatto osservare (Casalini), è oggi condiviso da discipline eterogenee: filosofia morale, sapere infermieristico, geografia, bioetica, pedagogia, sino alla filosofia politica e alla filosofia del diritto.

La cura non è una disposizione, ma una pratica complessa in cui "*sono richieste qualità morali, quali l'attenzione all'altro, la responsabilità e la competenza*" (Casalini).

Rifiutato lo stereotipo oblativo connesso alla cura materna e "*la stessa idea naturalistica di maternità*", il ruolo di cd. madre evoca, infine, null'altro che la "*responsabilità*" (Bernardini).

Ma questi requisiti – competenza, attenzione, responsabilità, tenacia, organizzazione di sé e degli altri – sono appunto quelli che, nel mondo professionale, elevano lo svolgimento dei propri compiti dalla *routine* all'eccellenza. L'"*attitudine alla cura*" è la preparazione e la disponibilità "a farsi carico", ad offrire il proprio contributo a questioni private e pubbliche. La cura come *pratica morale*.

E, però, ancora troppo poco utilizzate dalle donne negli ambiti dedicati alla produzione di un reddito.

Gli economisti³ segnalano come l'Italia, ben più che il resto d'Europa, non utilizzi al meglio una parte importante del suo capitale umano, essendo la partecipazione alla forza lavoro del genere femminile tra le più basse dei Paesi Ocse e la più bassa in Europa; e, affermano, il motivo di queste differenze straordinarie sta nella sperequata divisione dei compiti di cura privata.

² V., al riguardo, quanto si segnalava in questa *Rivista*, n. 1/2015, a proposito della sentenza di merito, smentita recisamente da Cass. 18 novembre 2014, n. 24471, che aveva considerato non risarcibile la compromissione delle capacità di lavoro domestico di un uomo.

³ Cfr., fra gli altri, A. ALESINA, F. GIAVAZZI, *La questione femminile*, in *Corriere della sera*, 15 gennaio 2013, p. 27.

Sul piano dei rimedi, un saggio (Amorevole) ricorda le direttive europee miranti alla tutela antidiscriminatoria.

Anche il legislatore italiano ha dato prova di concretezza: si vedano la legge n. 120 del 2011, sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, estese anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni seppure non quotate, e conseguente regolamento di cui al d.p.r. 251 del 2012; la legge n. 215 del 2012, che ha dettato disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali e regionali, nonché nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni; la legge n. 65 del 2014, sulla doppia preferenza nelle elezioni europee.

Naturalmente, sono incentivi che però non incidono direttamente sulle cause del fenomeno.

La via, che alcune A. indicano, è piuttosto quella di estendere le agevolazioni sul lavoro, legate alle esigenze di cura, ad entrambi i genitori, potendo la fruizione obbligatoria paritaria costituire effettivamente un importante strumento di riequilibrio.

Si insiste così (Pozzolo, nei due suoi saggi) sulla necessità che la legge obblighi i padri a stare a casa un congruo periodo di tempo, al fine di normalizzare i comportamenti sociali. Si tratta di scegliere la prospettiva degli interventi normativi: se credo che la cura sia essenzialmente questione femminile, non svilupperò politiche volte a facilitare i padri a prendersi cura dei figli, ma aiuterò semmai le sole donne a farlo, con conseguente sempre maggiore compromissione della loro vita sociale e lavorativa: il punto, vi si afferma, è non cadere nella retorica secondo cui la conciliazione vita privata-vita lavorativa sia un problema solo femminile.

Il diritto davvero veicola un'immagine, o un'altra, della società.

Al termine del percorso, non resterà che il primato indefettibile del merito. Non si può non convenire che la maggiore qualità della presenza sul lavoro debba essere premiata.

Come scrive il Consiglio di Stato nel parere sopra citato, *“la competizione, quale tecnica di selezione dei migliori, appare allo stato delle conoscenze lo strumento più preciso per definire i rapporti tra individui”*.

Solo laddove la competizione sia alterata, perché sopra uno dei due

poli si riversi quasi tutto il peso del privato, è gioco forza ammettere, con il medesimo parere, che “quanto più ci si allontani nei criteri di selezione dal modello concorsuale, tanto più possono essere necessari interventi normativi volti a creare pari condizioni tra gli individui”.

Il punto è che – come il volume nel suo insieme segnala – occorre “liberare” le energie intellettuali, di studio, di impegno di chiunque ne posseda dal giogo, a volte reputato a sé esclusivo, della *cura privata*, per riversarle in quella della *res publica*, latamente intesa; raggiunto l’auspicabile risultato, la selezione non potrà che avvenire, senza alibi e indebite interferenze, sulla base esclusiva del merito.

T. CASADEI (a cura di),
Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo,
Giappichelli, Torino, 2015.